

C11886 - AMBROGEST-PERSONE FISICHE-AMBROSIANA ENERGIA/ASSOUTILITY

Provvedimento n. 24215

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 febbraio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Ambrogest S.p.A., e di tre persone fisiche, pervenuta in data 18 gennaio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Ambrogest S.p.A. (di seguito, Ambrogest) è una *holding* di partecipazioni e gestioni mobiliari, principalmente in società che svolgono attività di *advisory* e consulenza strategica in favore di imprese.

Ambrogest è partecipata da molteplici soci, nessuno dei quali ha, da solo o congiuntamente con altri, la possibilità di esercitare un potere di controllo sulla società.

Nel 2011 il fatturato di Ambrogest è stato pari a 1 milione di euro circa, interamente realizzato in Italia.

Ambrosiana Energia S.r.l. (di seguito, Ambrosiana Energia) è una società *holding* di partecipazioni e gestioni mobiliari, costituita in data 27 novembre 2012 e interamente posseduta da tre persone fisiche (di seguito, i Manager) che ricoprono, rispettivamente, le cariche di Presidente e Amministratore Delegato, Amministratore Delegato e *Chief Financial Officer* della società Assoutility S.r.l., con quote del 40%, 40% e 20%.

Assoutility S.r.l. (di seguito, Assoutility), è una società posseduta al 100% dal Consorzio Assoutility.

Assoutility opera, esclusivamente in Italia, nei settori della produzione e della vendita dell'energia elettrica, nonché nel settore della vendita del gas naturale. Per quanto concerne, in particolare, il settore della produzione di energia elettrica, Assoutility opera dal 2010 nelle macrozone Nord e Sud, essendo titolare, attraverso una partecipazione di controllo nella società Assoutility Green Power S.r.l., di tre impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Nel 2011 il fatturato realizzato in Italia da Assoutility è stato di circa 585 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame è composta da due operazioni tra loro legate da un vincolo condizionale.

L'acquisizione da parte di Ambrogest di una partecipazione in Ambrosiana Energia è, infatti, condizionata all'acquisizione da parte di quest'ultima dell'intero capitale azionario di Assoutility. A causa di tale legame le due operazioni costituiscono un'unica operazione di concentrazione.

L'operazione sarà realizzata mediante un aumento di capitale di Ambrosiana Energia che verrà in parte riservato ad Ambrogest. La sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Ambrogest avverrà prima del perfezionarsi dell'operazione di acquisizione della partecipazione in Assoutility da parte di Ambrosiana Energia, e solo condizionatamente al non dissenso dell'Autorità in ordine a tale operazione.

A seguito dell'ingresso di Ambrogest nell'assetto proprietario di Ambrosiana Energia il capitale sociale di quest'ultima sarà detenuto per il 65% da Ambrogest e per il 35% dai Manager. Successivamente, Ambrosiana Energia acquisirà il 100% delle azioni di Assoutility.

Dopo l'operazione, in virtù dello Statuto di Ambrosiana Energia e di un patto parasociale tra i soci, i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ambrosiana Energia saranno cinque, due nominati dai Manager e tre da Ambrogest. Ai sensi dello Statuto, inoltre, il Consiglio di Amministrazione delibererà con il voto favorevole di tutti i suoi componenti su una serie di materie, tra cui, a titolo esemplificativo, l'approvazione del *budget* e dei piani pluriennali, la determinazione degli indirizzi strategici della società, nonché l'assunzione, la nomina, la revoca e/o il licenziamento del direttore generale e dei dirigenti.

Ambrosiana Energia sarà, per tali ragioni, soggetta al controllo congiunto di Ambrogest e dei Manager.

L'operazione prevede, inoltre, un patto di non concorrenza a carico del venditore, della durata di tre anni, relativo a tutte le attività riconducibili all'impresa oggetto di acquisizione nell'ambito del territorio italiano.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa e, tramite di essa, del controllo esclusivo di un'altra impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro ed il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza a carico del venditore non costituisce una restrizione accessoria all'operazione in esame per la durata eccedente quella strettamente funzionale alla salvaguardia del valore delle società acquistate, pari a tre anni in presenza, nel caso di specie, di trasferimento di know-how e di avviamento¹ e per gli ambiti geografici ulteriori rispetto a quelli nei quali è attiva la società oggetto del passaggio di controllo.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1. I mercati rilevanti

L'operazione in esame riguarda i settori della produzione e della vendita di energia elettrica, nonché quello della vendita di gas naturale, nei quali è attiva Assoutility. All'interno di ciascun settore è possibile distinguere diversi mercati rilevanti. In particolare, seguendo le definizioni adottate da costante giurisprudenza comunitaria e nazionale², la società oggetto di acquisizione risulta attiva nei seguenti mercati:

- 1) mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica nella macrozona Nord e nella macrozona Sud, attraverso tre impianti di produzione da fonte rinnovabile dislocati nelle due macrozone e aventi una capacità complessiva installata pari a 2,77 MWp;
- 2) mercati nazionali della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in MT e AT e, in via marginale, una serie di mercati locali per la vendita di energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in BT;
- 3) mercato nazionale della vendita di gas ai clienti finali di medio-grandi dimensioni, con consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno.

Le parti acquirenti non sono presenti né direttamente né indirettamente in nessuno di tali mercati né, più in generale, svolgono alcuna attività nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

IV.2. Gli effetti dell'operazione

Nessuna delle parti acquirenti è presente, direttamente o indirettamente in alcuno dei mercati in cui opera Assoutility. Pertanto, in ragione della totale assenza di sovrapposizioni orizzontali sui mercati interessati l'operazione dà esclusivamente luogo ad una sostituzione dell'operatore preesistente con un altro, e non muterà significativamente le condizioni di concorrenza nei suddetti mercati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e la portata geografica ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

¹ [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2005, §20.]

² [Cfr. per l'energia elettrica: M3440 – Eni – GDP – EDP, §64; provv. n. 22683 del 4 agosto 2011, C11082 – CVA – Compagnia Valdostana Delle Acque/DEVAL-Vallenergie, in Boll. n. 31/11; provv. n. 21528 del 8 settembre 2010, A411 – Sorigenia/A2A, in Boll. n. 35/10, nonché le decisioni relative ai casi A411b, A411c, A411d; Provv. 23824 dell'8 agosto 2012, C11695 – Cassa Depositi e Prestiti/SNAM, in Boll. 32/12; provv. n. 22270 del 30 marzo 2011, C10985 – HERA Comm Marche/Sadori Gas, in Boll. n. 13/11; A411 – Sorigenia/A2A, cit., nonché le decisioni relative ai casi A411a, A411c, A411d; per il gas.]

